

Regolamento (CE) n. 331/2000 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/2000 PAG. 0001 - 0028

Testo:

REGOLAMENTO (CE) N. 331/2000 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1999

che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/1999(2), in particolare l'articolo 13, terzo trattino,

(1) considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede la possibilità di utilizzare un logo, se definito nell'allegato V di detto regolamento; che gli operatori possono utilizzare tale logo su base volontaria alle condizioni previste nel suddetto articolo;

(2) considerando che il logo comunitario può accompagnare l'indicazione prevista all'articolo 10 e all'allegato V, secondo cui i prodotti sono stati assoggettati al regime di controllo;

(3) considerando che ai fini della comprensione da parte dei consumatori è importante garantire un'etichettatura informativa adeguata recante le informazioni standardizzate di base; che il logo deve essere utilizzato unicamente secondo i precisi requisiti tecnici elencati nel manuale grafico;

(4) considerando che il logo consente agli operatori di aumentare la credibilità dei rispettivi prodotti agli occhi dei consumatori dell'Unione europea e di migliorarne l'identificazione;

(5) considerando che l'utilizzazione del logo implica che i prodotti da esso contraddistinti sono assoggettati, in ogni fase della produzione, della preparazione e della commercializzazione, ad un regime di controllo attuato sotto la responsabilità degli Stati membri, che garantisce il rispetto dell'autenticità dei prodotti e del disciplinare relativo al metodo di produzione biologico;

(6) considerando che il logo costituisce un utile strumento che gli operatori possono utilizzare nell'etichettatura dei propri prodotti se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite per tale uso;

(7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per la presentazione nell'etichettatura del logo comunitario di cui alla parte B dell'allegato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e alle parti B1, B2, B3 e B4 del presente allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le indicazioni di cui all'allegato V, stabilite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte esistenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(2) GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO V

PARTE A: INDICAZIONE DI CONFORMITÀ AL REGIME DI CONTROLLO

L'indicazione di conformità al regime di controllo deve essere redatta nella(e) stessa(e) lingua(e) utilizzata(e) per l'etichettatura.

ES: Agricultura Ecológica - Sistema de control CE

DA: Økologisk Jordbrug - EF-kontrolordning

DE: Ökologischer Landbau - EG-Kontrollsystem o Biologische Landwirtschaft - EG-Kontrollsystem

EL: >ISO_7>Άέίήϊάέέϐ άάññάβá - Όύόόçιά άέΎã-ιό ΆÊ

>ISO_1>EN: Organic Farming - EC Control System

FR: Agriculture biologique - Système de contrôle CE

IT: Agricoltura biologica - Regime di controllo CE

NL: Biologische landbouw - EG-controlesysteem

PT: Agricultura Biológica - Sistema de Controlo CE

FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto - EY:n valvontajärjestelmä

SV: Ekologiskt jordbruk - EG-kontrollsystem

PARTE B: LOGO COMUNITARIO

B.1. Condizioni per la presentazione e l'utilizzazione del logo comunitario

B.1.1. Il succitato logo comunitario comprende i modelli elencati nella parte B.2 del presente allegato.

B.1.2. Le indicazioni che devono essere incluse nel logo sono elencate nella parte B.3 del presente allegato. Nel logo può figurare anche la dicitura riportata nella parte A del presente allegato.

B.1.3. Per l'utilizzazione del logo comunitario e delle indicazioni di cui alla parte B.3 del presente allegato è necessario rispettare le norme tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui alla parte B.4 del presente allegato.

B.2. Modelli

>PIC FILE= "L_2000048IT.000401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.000501.EPS">

B.3. Indicazioni da inserire nel logo comunitario

B.3.1. Indicazione unica:

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT o ÖKOLOGISCHER LANDBAU

EL: >ISO_7>Άέίήϊάέέϐ άάññάέá

>ISO_1>EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2. Combinazione di due indicazioni

Sono ammesse combinazioni di due indicazioni nelle versioni linguistiche di cui al punto B.3.1, purché sia rispettata la seguente presentazione:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE - BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4. Manuale grafico

CONTENUTO

>SPAZIO PER TABELLA>

1. INTRODUZIONE

Il manuale grafico è uno strumento a disposizione degli operatori per la riproduzione del logo.

2. UTILIZZAZIONE GENERALE DEL LOGO

2.1. LOGO A COLORI (colori di riferimento)

Se a colori, il logo deve essere presentato in colore diretto (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati qui di seguito.

>PIC FILE= "L_2000048IT.000801.EPS">

2.2. LOGO A UN COLORE: LOGO IN BIANCO E NERO

Il logo in bianco e nero può essere utilizzato nel modo seguente:

>PIC FILE= "L_2000048IT.000901.EPS">

2.3. CONTRASTO CON COLORI DELLO SFONDO

Se il logo viene utilizzato a colori su sfondi colorati che ne rendono difficile la lettura, si dovrà tracciare un circolo che delimiti il contorno del logo per migliorarne il contrasto rispetto ai colori dello sfondo, come di seguito indicato.

LOGO SU SFONDO COLORATO

>PIC FILE= "L_2000048IT.001001.EPS">

2.4. TIPOGRAFIA

Il carattere utilizzato per la scritta è il Fruitiger bold condensed (maiuscolo). La dimensione delle lettere della scritta sarà ridotta secondo le norme di cui al punto 2.6.

2.5. VERSIONE LINGUISTICA

Si potranno utilizzare la versione o le versioni linguistiche del logo in conformità con le specifiche di cui al punto B.3.

2.6. FORMATI RIDOTTI

Se l'applicazione del logo su diversi tipi di etichette rende necessario ridurre le dimensioni, è prescritto il seguente formato minimo:

a) per un logo con un'indicazione unica: diametro minimo di 20 mm

>PIC FILE= "L_2000048IT.001101.EPS">

b) per un logo con una combinazione di due indicazioni: diametro minimo di 40 mm

>PIC FILE= "L_2000048IT.001102.EPS">

2.7. CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEL LOGO

L'utilizzazione del logo conferisce ai prodotti un valore specifico. L'applicazione più efficace del logo è quindi a colori, poiché in questo modo viene messo maggiormente in risalto ed è riconosciuto più facilmente e rapidamente dal consumatore.

L'uso del logo a un colore (bianco e nero) conformemente al punto 2.2 è raccomandato soltanto nel caso in cui l'applicazione a colori non sia possibile.

3. STAMPA FOTOGRAFICA

3.1. SELEZIONE DI DUE COLORI

- Una indicazione in tutte le versioni linguistiche

>PIC FILE= "L_2000048IT.001201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.001301.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.001401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.001501.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.001601.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.001701.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.001801.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.001901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.002001.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.002101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.002201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.002301.EPS">

- Esempi di combinazioni delle versioni linguistiche di cui al punto B.3.2.

>PIC FILE= "L_2000048IT.002401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.002501.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048IT.002601.EPS">

3.2. LINEE DI CONTORNO

>PIC FILE= "L_2000048IT.002701.EPS">

3.3. LOGO A UN COLORE: LOGO IN BIANCO E NERO

>PIC FILE= "L_2000048IT.002702.EPS">

3.4. CAMPIONI DI COLORI

PANTONE REFLEX BLUE

>PIC FILE= "L_2000048IT.002801.EPS">

PANTONE 367

>PIC FILE= "L_2000048IT.002801.EPS">

Fine del documento